

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La legge sulle infrastrutture del mercato finanziario del 19 giugno 2015 (Financial Market Infrastructure Act, **"LInFi"**) impone taluni obblighi sulle operazioni di derivati OTC alle controparti finanziarie e non finanziarie.
- 1.2. Il presente Addendum LInFi (**"Addendum"**) impone ulteriori obblighi a IG Bank S.A. (**"noi"**, **"ci"** e **"noi stessi"**) e al cliente (**"Lei"** e **"Suo/Suoi"**) finalizzati al rispetto dei relativi obblighi ai sensi della LInFi. Più nello specifico, è previsto che ciascuna parte informi l'altra della propria classificazione secondo la LInFi e che le parti concordino su taluni aspetti riguardanti l'attuazione di misure di attenuazione del rischio, sempre ai sensi della LInFi, con riferimento a transazioni stipulate fra esse.
- 1.3. L'Addendum è parte integrante delle Condizioni Generali stipulate fra Lei e noi (il **"Contratto"**). Qualora le condizioni del presente Addendum siano in contrasto con le altre condizioni del Contratto, quelle dell'Addendum si intenderanno prevalenti.
- 1.4. Salvo diversamente qui previsto, tutti i termini definiti e impiegati nell'Addendum recheranno il medesimo significato di cui al Contratto.

2. CLASSIFICAZIONE LINFI

- 2.1. Confermiamo la vostra posizione di "Controparte Finanziaria" ai sensi della LInFi, purché tale conferma debba essere ripetuta in occasione della stipula di ogni Transazione.
- 2.2. Del pari, ci conferma il mantenimento della qualifica LInFi come all'occorrenza comunicato in forma scritta a IG e che tale conferma dovrà essere ripetuta in occasione della stipula di ogni Transazione.
- 2.3. In caso di modifica della classificazione, la parte interessata ne informerà l'altra appena possibile.

3. PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 3.1. In presenza di una controversia (**"Controversia"**) ai sensi dell'articolo 108, lett.c, della LInFi, nonché dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e sulla condotta del mercato nella negoziazione di titoli e derivati (Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati) del 25 novembre 2015 (**"OInFi"**), ciascuna parte accetta la seguente procedura per l'identificazione e la soluzione delle controversie:
 - (a) ciascuna parte può individuare la presenza di una controversia inviandone notifica scritta all'altra, in cui dichiara che si tratta di un avviso di controversia ai fini della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della LInFi, esponendone in maniera sufficiente l'oggetto (comprese, a titolo di esempio, le Transazioni pertinenti cui si riferisce l'oggetto);

(b) una volta validamente consegnata la notifica della controversia di cui sopra, le parti si consulteranno in buona fede per risolverla tempestivamente anche, per esempio, scambiandosi informazioni pertinenti, nonché decidendo e applicando un metodo di risoluzione per la Controversia;

(c) qualora la Controversia non venga risolta entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica sub a), le parti segnaleranno i problemi a livello interno ai rispettivi superiori pertinenti e/o a quelli della propria affiliata, del proprio consulente o del proprio agente, a seconda del caso, oltre alle azioni di cui al precedente paragrafo b).

- 3.2. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti ai sensi della Clausola n. 24 del Contratto.

4. CONFERMA PUNTUALE

Allo scopo di rispettare in maniera precisa l'obbligo di conferma delle condizioni contrattuali di transazioni con derivati secondo l'articolo 108, lett. a, LInFi, nonché secondo l'articolo 95, OInFi, si riterrà che il cliente abbia preso atto e accettato il contenuto di qualunque conferma, salvo diversamente notificatoci in forma scritta nel rispetto dei tempi indicati dalla LInFi, a prescindere da periodi di servizio qualificati riguardo alla ricezione di tale conferma in virtù del Contratto o di altro.

5. REQUISITI DI MARGINE

- 5.1. La presente Clausola n. 5 si applica soltanto alle controparti finanziarie, secondo la definizione sub LInFi e OInFi, e a quelle non finanziarie oltre la soglia di compensazione come indicato nelle summenzionate fonti legislative (LInFi e OInFi).
- 5.2. Con efficacia 1 gennaio 2017, le pertinenti percentuali di margine si calcolano in base alle aliquote applicabili di cui all'articolo 110, paragrafo 2, lett. e e g, OInFi, purché sia applicabile il requisito del margine di cambio.
- 5.3. Il margine sarà scambiato secondo le aliquote definite dal Contratto, come all'occorrenza aggiornate e notificate al cliente, purché non si applichi l'obbligo vincolante di scambiare il margine iniziale e di variazione secondo l'articolo 100.

6. ULTERIORI OBBLIGHI AI SENSI DELLA LINFI

Il cliente accetta la probabile applicazione di ulteriori obblighi nei suoi confronti, in funzione della sua posizione LInFi. Inoltre, sia la LInFi, sia la OInFi sono soggette a modifiche. Ciascuna delle parti accetta di modificare il Contratto, Addendum compreso, se necessario ai sensi della LInFi o della OInFi, nel rispetto delle disposizioni in materia di modifiche di cui al Contratto.